



ORDINANZA N. 87 DEL 4 LUGLIO 2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA

DESTINAZIONE TEMPORANEA DI AREE EX TUBIMAR PER LA SOSTA DEI ROTABILI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DAGLI SBARCHI DEI TRAGHETTI RO/RO ORMEGGIATI NEL PORTO DI ANCONA – PERIODO DAL 5 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 2024

IL PRESIDENTE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il programma di eventi pubblici, proposto dal Comune di Ancona in qualità di soggetto organizzatore, per il mese di luglio 2024 nell'area del Porto



Antico e che determinerà l’emanazione di provvedimenti interdittivi del traffico veicolare al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTA

La necessità di reperire spazi per la sosta temporanea dei rotabili non accompagnati provenienti dagli sbarchi che risultino alternativi all’area di sosta ad essi dedicata meglio identificata dall’art. 1 dell’Ordinanza N. 83 del 19 dicembre 2019 (rif.to lettera C della Planimetria allegata all’Ordinanza – stalli di sosta posizionati lateralmente alla viabilità retrostante l’area ex Bunge);

VISTA

la necessità di destinare continuativamente l’area di sosta nella porzione retrostante la banchina N. 5, caratterizzata nel periodo luglio – agosto da giornalieri flussi di traffico veicolare diretti ai controlli preliminari agli imbarchi giornalieri particolarmente consistenti, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di scorrevolezza di questa specifica tipologia di traffico;

VISTA

l’Ordinanza Commissariale n. 5/2022 del 19/01/2022 di questa Autorità quale “Disciplina della circolazione viaria nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona” consentendo l’accesso ed il transito negli spazi del complesso immobiliare in questione in ogni giorno dalle ore 06,00 alle ore 22,00, attraverso i relativi ingressi in via Del Lavoro ed in via Luigi Einaudi;

VISTA

l’Ordinanza n. 14/2022 del 13/04/2022 di questa Autorità quale integrazione della superiore “Disciplina della circolazione viaria nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona” con indicazione delle modalità di accesso e transito anche in orario notturno;

VISTA

la temporanea disponibilità di spazi di adeguata metratura nei pressi dell’area ex "Tubimar Ancona s.p.a." utilizzabili per il posizionamento temporanea dei semirimorchi di sbarco in presenza della saturazione degli spazi ad essi primariamente individuati nei pressi degli stalli retrostanti l’area silos ex Bunge come previsto dall’art. 1 dell’Ordinanza 83/2019;

VISTO

l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

RITENUTO

di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;



VISTI gli atti d'ufficio.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Individuazione delle aree di sosta temporanee dedicate alla sosta dei rotabili non accompagnati – stalli retrostanti aree ex Bunge e aree di sosta presso compendio “ex Tubimar” e periodo di validità del presente provvedimento

Si conferma il contenuto dell'art. 1 dell'Ordinanza N. 83 del 19 dicembre 2019 (rif.to lettera C della Planimetria allegata all'Ordinanza) che individua quale area di sosta prioritariamente dedicata alla sosta dei mezzi di cui al presente articolo gli stalli di sosta posizionati lateralmente alla viabilità retrostante l'area ex Bunge.

In via sperimentale, e solo in presenza dell'indisponibilità e/o della saturazione degli spazi retrostante l'area ex silos Bunge precedentemente descritti, nel periodo dal 5 luglio 2024 al 8 settembre 2024 si autorizza la sosta temporanea dei semirimorchi provenienti dalle fasi di sbarco dalle unità ro/ro che scalano il porto di Ancona nelle aree contrassegnate dalle lettere “D” e “R” del complesso ex "Tubimar Ancona s.p.a." meglio evidenziate nell'allegato planimetrico alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante. Oltre il termine del 8 settembre prefissato dalla presente Ordinanza, le aree “D” e “R” del complesso Ex Tubimar dovranno essere liberate da ogni mezzo.

Art. 2

Definizione dei tempi di sosta massimi consentiti

Al fine di garantire il necessario ricambio dei predetti rotabili non accompagnati e la possibilità di fruire di aree per tutti gli operatori del settore, si prescrive una durata massima di stazionamento dei semirimorchi pari a 48 ore. Tale termine orario decorrerà dall'orario di attracco del traghetto dal quale i mezzi sono sbarcati desunto dal sistema PMIS.

Art. 3

Divieto di sosta temporanea presso area retrostante banchina N. 5

A fronte del considerevole aumento dei mezzi destinati all'imbarco a bordo dei traghetti ormeggiati nella Facility 2B e dell'incremento del numero di accosti dei traghetti ormeggiati in tale impianto portuale che contraddistinguono il bimestre luglio – agosto si dispone il divieto di utilizzo, anche temporaneo, dell'area retrostante la banchina N. 5 per la sosta dei semirimorchi connessi alle fasi di imbarco e sbarco dei traghetti ro/ro / ro pax per il periodo dal 5 luglio al 8 settembre 2024.



Ciò posto in relazione alla specifica funzionalità di tale area, destinata all'accoglimento ed al transito dei mezzi destinati ai controlli doganali, di security e frontalieri propedeutici all'ingresso nella facility e al successivo imbarco.

Art. 3

In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.

Art. 4

Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile. I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute negli art. 1, 2 e 3 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 4 luglio 2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)